

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE

Il presente Regolamento vige in regime di esenzione ai sensi del Regolamento U.E 651/2014, in applicazione del Regolamento Unioncamere 21/01/2015

- Art. 1** – Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2** – Soggetti beneficiari
- Art. 3** – Modalità e modelli organizzativi
- Art. 4** – Intensità degli aiuti
- Art. 5** – Effetto d'incentivazione
- Art. 6** – Cumulo
- Art. 7** – Calcolo della quota di partecipazione
- Art. 8** – Modalità di pagamento
- Art. 9** – Attestato di partecipazione
- Art. 10** – Tariffario docenti
- Art. 11** – Controlli
- Art. 12** – Decorrenza

Art. 1

Ambito di applicazione e finalità

1. Nell'ambito delle funzioni di supporto e promozione degli interessi generali per il sistema delle imprese e per lo sviluppo dell'economia locale attribuite alla Camera di Commercio dalla legge 580/1993, rientrano le azioni di formazione dirette ad accrescere la cultura imprenditoriale del tessuto economico della provincia.
2. Il presente Regolamento, in particolare, disciplina le modalità di erogazione della formazione così come definita dall'art. 31 del Regolamento U.E. n. 651/2014 e dal Regolamento Unioncamere 21/01/2015.
3. Il presente Regolamento si applica agli aiuti a tutti i settori economici.
4. Gli aiuti da esso disciplinati potranno essere concessi fino al 30 giugno 2021, in applicazione di regimi esistenti al 31 dicembre 2020.

Art. 2

Soggetti beneficiari

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento la Camera di Commercio progetta e realizza la propria attività formativa tenendo conto dei fabbisogni dei potenziali destinatari della formazione stessa e, in tale ottica, ha elaborato due fattispecie di azione:
 - a) formazione manageriale, che comprende la formazione trasversale, diretta indifferentemente ad ogni tipologia d'impresa e settore economico e formazione settoriale, diretta ai settori economici trainanti della nostra provincia.
 - b) formazione per la creazione di nuove imprese rivolta ad aspiranti imprenditori che intendano avviare una nuova impresa.
2. Nel caso di cui al comma 1 della lettera b), qualora i destinatari della formazione siano persone fisiche e non imprese già costituite, non si applica la disciplina sugli aiuti di stato.
3. Non sono ammesse al presente beneficio:
 - a) le imprese destinatarie un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione europea che abbia dichiarato un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune;
 - b) le imprese che non osservino nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalle leggi, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
 - c) le imprese in difficoltà, come definite all'art.6 del Regolamento Unioncamere 21/01/2015.
4. In relazione ai limiti di cui al comma 3, le imprese dovranno rilasciare, sotto la loro diretta responsabilità, apposita dichiarazione scritta resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 47 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000.

Art. 3

Modalità e modelli organizzativi

1. La Camera di Commercio organizza l'attività formativa con la modalità dell'erogazione diretta, ovvero gestisce con personale interno tutte le fasi di lavoro: progettazione, gestione ed erogazione.
2. A seconda della complessità delle materie oggetto della formazione e dei fabbisogni riscontrati dai potenziali destinatari della formazione di cui all'art. 2, la Camera di Commercio progetta e realizza percorsi formativi secondo i seguenti modelli organizzativi:
 - a) corsi brevi: percorsi formativi volti all'approfondimento di tematiche specifiche e specialistiche attraverso l'utilizzo di metodologie interattive, lavori di gruppo, trattazione di casi aziendali. Hanno una durata variabile che va dalle 8 alle 32 ore.
 - b) minimaster: percorsi formativi modulari che affrontano tematiche particolari e che costituiscono occasioni di approfondimento interattivo di argomenti relativi a diverse aree di

interesse. Hanno una durata variabile che va dalle 32 alle 120 ore ed è possibile iscriversi anche a singoli moduli.

Art. 4 **Intensità degli aiuti**

1. Gli aiuti per la formazione possono raggiungere, ai sensi dell'art. 12 Regolamento Unioncamere 21/01/2015, le seguenti intensità massime:
 - il 70% dei costi ammissibili nel caso di piccole imprese;
 - il 60% dei costi ammissibili nel caso di medie imprese;
 - il 50% dei costi ammissibili nel caso di grandi imprese.
2. Tali intensità possono essere aumentate di 10 punti percentuali, fino ad un'intensità massima di 60%, se la formazione è destinata a lavoratori svantaggiati o disabili.
3. Per gli aiuti concessi al settore dei trasporti marittimi, si rimanda all'Art. 31 del Regolamento di esenzione UE 651/2014.
4. Ai fini del calcolo dell'aiuto, sono ammissibili i seguenti costi:
 - a) le spese per i formatori, per le ore di partecipazione alla formazione;
 - b) i costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto formativo, quali spese di viaggio, materiali e forniture attinenti al progetto, ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota parte riferibile esclusivamente al progetto; sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione di quelle minime necessarie per i lavoratori disabili;
 - c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo;
 - d) le spese del personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali (amministrative, locazione, spese generali) per le ore di partecipazione alla formazione.
5. Non è ammessa ad agevolazione la formazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 **Effetto d'incentivazione**

1. Gli aiuti ai sensi delle presenti disposizioni possono essere concessi solo se la domanda è stata presentata prima dell'avvio dell'attività formativa oggetto dell'agevolazione. La domanda dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:
 - a) nome e dimensione dell'impresa;
 - b) descrizione del progetto, con data di inizio e di fine;
 - c) ubicazione del progetto;
 - d) elenco dei costi del progetto;
 - e) tipologia dell'aiuto richiesto e importo del finanziamento.

Art. 6 **Cumulo**

1. Gli aiuti previsti dalle presenti disposizioni sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, par.1 del Trattato UE e con aiuti in regime "de minimis", se l'aiuto cumulato non supera l'intensità e/o l'importo massimo stabilito da un regolamento di esenzione per categoria o da un regime autorizzato dalla Commissione. Essi sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili individuabili.
2. È fatta salva la possibilità di prevedere il divieto di cumulo con altre agevolazioni.

Art. 7

Calcolo della quota di partecipazione

1. La quota di partecipazione è calcolata in base alla durata in ore del corso, tenendo conto del numero previsto dei partecipanti ed è comprensiva di: materiale didattico, di cancelleria, attestato di partecipazione.
2. La quota di partecipazione viene calcolata nel rispetto dei limiti di cui all' articolo 6.

Art. 8

Modalità di pagamento

1. Il pagamento della quota, a cui è subordinata la partecipazione ai corsi, deve essere effettuata dopo la comunicazione di ammissione da parte delle Segreteria Organizzativa, costituita presso l'Ufficio Sviluppo Imprenditoriale ed entro il giorno precedente l'inizio dei corsi, con le seguenti modalità:
 - contanti o bancomat presso l'Ufficio Sviluppo imprenditoriale;
 - bonifico bancario;
 - altre modalità di pagamento on line, laddove previste.
2. Dopo il pagamento della quota, la Camera di Commercio emette la relativa fattura.
3. Nel caso che un soggetto si sia regolarmente iscritto, abbia provveduto al pagamento anticipato e sia impossibilitato a partecipare, la Camera di Commercio restituisce la somma anticipata, solo se viene data comunicazione dell'assenza almeno due giorni lavorativi prima dell'inizio del corso. Nel caso di mancata comunicazione non è prevista alcuna restituzione della somma versata.

Art. 9

Attestato di partecipazione

1. L'attestato di partecipazione viene consegnato a coloro che hanno partecipato ad almeno il 70% rispetto al totale delle ore di formazione prevista.

Art. 10

Tariffario docenti

1. Il compenso corrisposto ai docenti viene calcolato su una giornata formativa di 8 ore. La tariffa applicata varia in funzione del curriculum professionale del docente.
2. Tale compenso non può comunque superare € 1.000,00 (Iva esclusa) ed è comprensivo delle spese di docenza e del rimborso per le spese di trasferta (calcolate in via forfetaria e non a piè di lista).

Art. 11

Controlli

1. La Camera di Commercio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio acquisita (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000).

Art. 12

Decorrenza

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla data della determinazione dirigenziale con cui viene approvato.